



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

IL GIUDICE DI PACE AVV. [REDACTED]

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. [REDACTED] R.G. avente ad oggetto: ricorso avverso decreto di espulsione di stranieri, vertente

TRA

[REDACTED] nato in Gambia [REDACTED] con domicilio eletto in Napoli alla via dei Missionari, 11, presso lo studio dell'avv. Violetta Lambertini, suo rappresentante e difensore, giusta procura in calce al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

Prefetto della Provincia di Napoli, in persona del Prefetto.

RESISTENTE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13/10/2021;

OSSERVA

1) Con decreto emesso in data 21/6/2021, notificato in pari data, il Prefetto della Provincia di Napoli espelleva dal territorio dello Stato parte ricorrente.

In data 20/7/2021 lo straniero proponeva opposizione avverso il detto provvedimento chiedendone l'annullamento, eccependo tra l'altro errata applicazione della norma invocata, essendo stata omessa qualsiasi valutazione sulla pericolosità del ricorrente in funzione dei precedenti penali e la pendenza di giudizio in ordine alla impugnazione del diniego di riconoscimento di protezione internazionale.

Fissata la udienza di comparizione, effettuate ritualmente le notifiche previste, all'udienza del 13/10/2021 il processo veniva riservato per la decisione.

2) La opposizione è fondata.

In primo luogo, si osserva che il Prefetto ha indicato dapprima la condizione di illegale presenza sul t.n.: in realtà, la notifica del provvedimento di inammissibilità della CT di Salerno avveniva in data 21/6/2021, lo stesso giorno della adozione del provvedimento qui impugnato; lo straniero, tuttavia, aveva diritto al termine di quindici giorni per la impugnazione davanti al Tribunale, difatti presentata dinanzi al Tribunale di Lecce (cfr. ricorso e comunicazione di cancelleria), sicché in pendenza di tale termine non poteva considerarsi illegalmente presente.

Si rileva, inoltre, che il Prefetto ha indicato a fondamento del provvedimento la condizione dello straniero di cui all'art. 1, D.lgs. 159/2011 (soggetto dedito abitualmente a traffici delittuosi, condotta e tenore di vita abitualmente dovuti ad attività delittuose).

La circostanza è stata contestata.

In realtà, il Prefetto si è limitato a elencare due condanne, una per i reati di cui agli artt. 628 e 582, c.p., e l'altra ricevuta dal ricorrente per il delitto di cui all'art. 73, D.P.R. 309/90; la giurisprudenza (cfr. Cass. 16626/2017), tuttavia, ha indicato la necessità di una valutazione circa la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale formulata *ex ante* dal Prefetto, sia sotto il profilo della riconducibilità dei fatti accertati a una delle ipotesi di pericolosità sociale definite dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1 (ora, per quanto sopra precisato, il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, di

identico contenuto, il quale fa riferimento a: "1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica", nessuna delle quali viene chiaramente e specificamente evocata con riferimento a fatti concreti, sia sotto il profilo dei criteri, sopra richiamati, della attualità della pericolosità e della valutazione globale della personalità dell'interessato alla luce anche degli elementi allegati dal medesimo in giudizio; nel caso di specie, appare insufficiente il richiamo alla unica condanna, mancando elementi su come le condotte contestate costituiscano motivo certo per ritenere la sussistenza del detto requisiti per la espulsione, soprattutto con riferimento all'abituale sussistenza con proventi di delitti. Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato, mediante dichiarazione dei componenti della famiglia [redacted] ove è stato accolto sia in detenzione domiciliare sia dopo aver espiato le pene irrogate, attestanti il suo inserimento nel tessuto familiare e sociale, avendo inoltre instaurato una relazione affettiva con la figlia [redacted] (cfr. dichiarazioni in atti, ritratti fotografici), di aver, allo stato, abbandonato condotte illecite. Lo straniero, inoltre, durante la detenzione ha frequentato la scuola (cfr. attestazione).

Ne consegue la illegittimità, allo stato, dell'atto impugnato.

Nulla osta, ovviamente, alla emissione di diverso decreto espulsivo fondato su altri motivi.

Il decreto, pertanto, assorbiti gli altri motivi, va annullato.

3) Le spese processuali, stante l'esplicita richiesta ritualmente avanzata dalla parte ricorrente ex art. 78 e 142 D.P.R. 115/02 sono poste a carico dell'erario dello Stato, a condizione ne ricorrano tutti i presupposti e requisiti.

P.Q.M

Accoglie il ricorso e annulla il decreto di espulsione 21/6/2021 emesso dal Prefetto di Napoli nei confronti di [redacted]

Pone a carico dell'Erario dello Stato, ricorrendone le condizioni, le spese di giudizio, che sono state liquidate con separato decreto in euro 364,78, comprensivi di rimborso spese generali, cpa, iva e al lordo di ritenuta IRPEF.

Si comunici alla parte ricorrente, al difensore, al Prefetto di Napoli e al P.M.

Così deciso in Napoli il 13/10/2021.

Il giudice
[redacted]

DEPOSITARIO
NAPOLI, IL
Il PASTIGLIERS
Pastigliers